

(Codice interno: 501657)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2023, n. 7

Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge promuove la diffusione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato secondo le disposizioni nazionali vigenti in materia, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che abbiano meno di quindici dipendenti, con servizi aperti al pubblico.

Art. 2
Modalità attuative.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua le amministrazioni destinatarie delle disposizioni contenute nella presente legge secondo un ordine di priorità che tiene conto dell'ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso.
2. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.
3. Non appena sarà adottato il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021 n. 116 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" la Giunta regionale provvederà ad adeguare il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Entro sessanta giorni da quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, la Giunta regionale predisporre un avviso a cui possono partecipare tutti i soggetti individuati dalla presente legge, in base al quale richiedere un contributo per l'acquisto dei DAE.
5. Per le procedure di acquisto dei DAE i soggetti beneficiari, secondo i requisiti richiesti, si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalla centrale di committenza regionale, in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti disposizioni.
6. Il contributo regionale per l'acquisto del DAE sarà comunque quantificato nel limite massimo di euro 1.000,00 per ogni soggetto richiedente.

Art. 3
Obblighi dei soggetti beneficiari.

1. La Giunta regionale individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed in conformità alle disposizioni statali e regionali, un regolamento tipo al quale si devono attenere gli enti territoriali nel redigere, entro i successivi novanta giorni, i regolamenti per l'installazione nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.
2. Il regolamento tipo, previsto dal comma 1 del presente articolo, disciplina anche la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema regionale di emergenza urgenza "118" e l'individuazione di un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in apposite teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

Art. 4

Formazione e campagna di sensibilizzazione.

1. La Giunta regionale disciplina, ai sensi della normativa vigente, i corsi di formazione svolti dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP) per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego extraospedaliero dei dispositivi DAE.
2. Per sensibilizzare e promuovere la formazione, la Regione del Veneto avvalendosi della Fondazione SSP, anche con la collaborazione delle aziende ULSS, organizza giornate informative e dimostrative sull'utilizzo dei DAE.

Art. 5

Clausola valutativa.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 6

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 aprile 2023

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Modalità attuative.

Art. 3 - Obblighi dei soggetti beneficiari.

Art. 4 - Formazione e campagna di sensibilizzazione.

Art. 5 - Clausola valutativa.

Art. 6 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 aprile 2023, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 settembre 2021, dove ha acquisito il n. 98 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Valdegamberi, Corsi, Cecchetto, Pan, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Rizzotto, Villanova, Barbisan, Sandonà, Zecchinato, Dolfin, Venturini, Piccinini, Boron, Brescacin, Maino, Michieletto, Rigo, Soranzo, Polato, Pavanetto, Formaggio, Razzolini, Baldin, Bigon e Zottis;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 marzo 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 aprile 2023, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
ogni anno le vittime di arresto cardiaco sono più di 60.000, 1 ogni 8 minuti e 45 secondi, tra queste il 7% ha meno di 30 anni e il 3,5% meno di 8 anni il che significa che ogni anno muoiono 4.200 giovani e ben 2.100 bambini; le vittime per arresto cardiaco rappresentano ormai “il killer numero uno nel mondo occidentale”.

Secondo i dati del servizio epidemiologico regionale, solo in Veneto nel corso del 2019 sono decedute più di 4400 persone a causa di malattie ischemiche al cuore.

Uno dei motivi per cui le vittime sono così numerose si può ricondurre alla scarsa presenza di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) sul territorio.

Come è noto i DAE sono obbligatori nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, nelle ambulanze, negli ambulatori pubblici e privati e dopo l'entrata in vigore del cd. Decreto Balduzzi anche per le società e associazioni sportive vi è l'obbligo ad avere un dispositivo DAE.

Con la recente legge 4 agosto 2021, n. 116 “Disposizioni in materia di defibrillatori semiautomatici e automatici” (in vigore dal 28 agosto 2021), il legislatore nazionale è intervenuto per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, in particolare – per quanto qui interessa – presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in cui siano impiegati più di 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

Il presente progetto di legge si propone di intervenire a sostegno delle amministrazioni pubbliche che, pur presentando il requisito dei servizi aperti al pubblico, abbiano meno di 15 dipendenti e, quindi, siano escluse dai contributi previsti dalla L. 116/2021.

Peraltro, si evidenzia che l'articolo 2 della l. 116/2021 fa salva la possibilità per gli enti territoriali di adottare “provvedimenti normativi” per disciplinare l'installazione dei DAE sul proprio territorio, nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021 n. 116.

La Regione Veneto attraverso un contributo economico sostiene l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e ne regola l'installazione a cura degli enti territoriali

La Regione Veneto disciplina la formazione per l'impiego dei defibrillatori, curandone anche la promozione e la sensibilizzazione.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 14 marzo 2023.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 30 gennaio 2023.

La Prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 22 marzo 2023 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta commissione consiliare nella seduta del 23 marzo 2023 ha licenziato, all'unanimità, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Brescacin (con delega del consigliere Bisaglia) e i consiglieri Maino, Zecchinato (con delega del consigliere Michieletto) (Zaia Presidente), Finco (con delega del consigliere Rigo), Pan (con delega del consigliere

Cecchetto) (Liga Veneta per Salvini Premier), Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Pavanetto (con delega del consigliere Razzolini), Soranzo (Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia - Berlusconi – Autonomia per il Veneto), Piccinini (Veneta Autonomia), Barbisan (Gruppo Misto), Baldin (Movimento 5 Stelle).”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

“Articolo 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 116/2021 è il seguente:

“Art. 1. Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

- a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
- b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione programmazione sanitaria